


Le origini della tutela del paesaggio



Dal Testo Unico al Codice del Paesaggio

D. L.gs. n. 490 del 29 ottobre 1999
*T.U. delle disposizioni legislative in materia di
Beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1
della legge 8 ottobre 1997, n. 352*

D.Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004
Codice dei beni culturali e del paesaggio

Art. 9 della Costituzione

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

Tutela del paesaggio nella L. n. 1497 del 1939

Tutela delle componenti
eccezionali presenti in modo
saltuario nel paesaggio, come
ad esempio particolari
panorami.

Sentenza Corte Costituzionale n. 367/2007

La tutela ambientale e paesaggistica, gravando su un bene complesso ed unitario, considerato dalla giurisprudenza costituzionale un valore primario ed assoluto, e rientrando nella competenza esclusiva dello Stato, precede e comunque costituisce un limite alla tutela degli altri interessi pubblici assegnati alla competenza concorrente delle Regioni in materia di governo del territorio e di valorizzazione dei beni culturali e ambientali.

I beni paesaggistici tutelati nel D.Lgs. n. 490 del 1999 (T.U.)

- Nessuna compiuta definizione di paesaggio. (Art. 138)
Sono beni ambientali, tutelati secondo le disposizioni di questo Titolo in attuazione dell'9 della Costituzione:
- Qualificazione dei beni tutelati come beni ambientali.
 - a) *i beni e le aree indicati all'articolo 139 individuati a norma degli articoli 140, 141, 142, 143 e 144;*
 - b) *i beni e le aree indicati all'articolo 146.*

La nozione di paesaggio nel D.Lgs.n. 42/2004 (Codice del Paesaggio)

(Art. 131)

Comma 1:

Per paesaggio si intende il territorio espressivo di identità, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni.

Comma 2:

Il presente Codice tutela il paesaggio relativamente a quegli aspetti e caratteri che costituiscono rappresentazione materiale e visibile dell'identità nazionale, in quanto espressione di valori culturali.

Comma 3: *omissis*

Comma 4:

La tutela del paesaggio, ai fini del presente Codice, è volta a riconoscere, salvaguardare e, ove necessario, recuperare i valori culturali che esso esprime. I soggetti indicati al comma 6 - Stato, Regioni, altri enti pubblici territoriali nonché tutti i soggetti che, nell'esercizio di pubbliche funzioni, intervengono sul territorio nazionale -, qualora intervengano sul paesaggio, assicurano la conservazione dei suoi aspetti e caratteri peculiari.

Comma 5:

La valorizzazione del paesaggio concorre a promuovere lo sviluppo della cultura. A tale fine le amministrazioni pubbliche promuovono e sostengono, per quanto di rispettiva competenza, apposite attività di conoscenza, informazione e formazione, riqualificazione e fruizione del paesaggio nonché, ove possibile, la realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati. La valorizzazione è attuata nel rispetto delle esigenze della tutela.

Comma 6: *omissis*

I beni paesaggistici fanno parte del patrimonio culturale

(Art. 2)

Il patrimonio culturale è costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici (comma 1).

Sono beni paesaggistici gli immobili e le aree indicati all'articolo 134, costituenti espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio, e gli altri beni individuati dalla legge o in base alla legge (comma 3).

Tutela del paesaggio

(Art. 3)

*La tutela consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette, sulla base di un'adeguata attività conoscitiva, ad individuare i beni costituenti il patrimonio culturale ed a garantirne la protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione (Comma 1).
L'esercizio delle funzioni di tutela si esplica anche attraverso provvedimenti volti a conformare e regolare diritti e comportamenti inerenti al patrimonio culturale (comma 2).*

(Art. 131)

*La tutela del paesaggio, ai fini del presente Codice, è volta a riconoscere, salvaguardare e, ove necessario, recuperare i valori culturali che esso esprime.
I soggetti indicati al comma 6, qualora intervengano sul paesaggio, assicurano la conservazione dei suoi aspetti e caratteri peculiari (Comma 4).*

Valorizzazione del paesaggio

(Art. 6)

La valorizzazione consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso, anche da parte delle persone diversamente abili, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura. Essa comprende anche la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio culturale. In riferimento al paesaggio, la valorizzazione comprende altresì la riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposti a tutela compromessi o degradati, ovvero la realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati (Comma 1). La valorizzazione è attuata in forme compatibili con la tutela e tali da non pregiudicare le esigenze (Comma 2).

“La Repubblica favorisce e sostiene la partecipazione dei soggetti privati, singoli o associati, alla valorizzazione del patrimonio culturale (Comma 3).

(Art. 131)

La valorizzazione del paesaggio concorre a promuovere lo sviluppo della cultura. A tale fine le amministrazioni pubbliche promuovono e sostengono, per quanto di rispettiva competenza, apposite attività di conoscenza, informazione e formazione, riqualificazione e fruizione del paesaggio nonché, ove possibile, la realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati. La valorizzazione è attuata nel rispetto delle esigenze della tutela (Comma 5).

La ripartizione della potestà legislativa in materia di tutela e valorizzazione del paesaggio

(Art. 117 Cost.)

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

[...]

s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a:

[...]

valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali;

[...].

Art. 131 comma 3 del Codice

Salva la potestà esclusiva dello Stato di tutela del paesaggio quale limite all'esercizio delle attribuzioni delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano sul territorio, le norme del presente Codice definiscono i principi e la disciplina di tutela dei beni paesaggistici.

Art. 134 del Codice

Beni paesaggistici

Sono beni paesaggistici:

a) *gli immobili e le aree di cui all'articolo 136, individuati ai sensi degli articoli da 138 a 141;*

b) *le aree di cui all'articolo 142;*

c) *gli ulteriori immobili ed aree specificamente individuati a termini dell'articolo 136 e sottoposti a tutela dai piani paesaggistici previsti dagli articoli 143 e 156.*

Immobili ed aree di notevole interesse pubblico

(Art. 136)

Sono soggetti alle disposizioni di questo Titolo per il loro notevole interesse pubblico:

- a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali;*
- b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza;*
- c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici;*
- d) le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.*

Aree tutelate per legge

(Art. 142)

Sono comunque di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle disposizioni di questo Titolo:

- a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;*
- b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;*
- c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;*
- d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;*
- e) i ghiacciai e i circhi glaciali;*
- f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;*
- g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;*
- h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;*
- i) le zone umide incluse nell'elenco previsto dal D.P.R. 13 marzo 1976, n. 448;*
- l) i vulcani;*
- m) le zone di interesse archeologico (Comma 1).*

[...]

Resta in ogni caso ferma la disciplina derivante dagli atti e dai provvedimenti indicati all'articolo 157 (Comma 4).

Natura del vincolo *ex lege*

Il vincolo *ex lege*:

- ha carattere generale;
- nasce direttamente dalla legge;
- opera automaticamente senza necessità di alcun provvedimento amministrativo.

Esonero dal regime vincolistico ex lege

(Art. 142)

La disposizione di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h), l), m), non si applica alle aree che alla data del 6 settembre 1985:

- a) erano delimitate negli strumenti urbanistici, ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone territoriali omogenee A e B;*
- b) erano delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444,, come zone territoriali omogenee diverse dalle zone A e B, limitatamente alle parti di esse ricomprese in piani pluriennali di attuazione, a condizione che le relative previsioni siano state concretamente realizzate;*
- c) nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ricadevano nei centri edificati perimetrati ai sensi dell'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (Commi 2).*

La disposizione del comma 1 non si applica, altresì, ai beni ivi indicati alla lettera c) che la regione abbia ritenuto in tutto o in parte, irrilevanti ai fini paesaggistici includendoli in apposito elenco reso pubblico e comunicato al Ministero. Il Ministero, con provvedimento motivato, può confermare la rilevanza paesaggistica dei suddetti beni. Il provvedimento di conferma è sottoposto alle forme di pubblicità previste dall'articolo 140, comma 4 (Commi 3).

Limiti all'operatività dell'esonero dal vincolo *ex lege*

I casi di esonero:

- hanno carattere tassativo e di stretta interpretazione;
- riguardano esclusivamente i vincoli imposti *ex lege* su intere categorie di beni e non si applica ai vincoli imposti con provvedimento amministrativo.

Notifiche eseguite, elenchi compilati, provvedimenti e atti emessi ai sensi della normativa previgente (art. 157)

Conservano efficacia a tutti gli effetti:

a) le dichiarazioni di importante interesse pubblico delle bellezze naturali o panoramiche, notificate in base alla legge 11 giugno 1922, n. 778;

b) gli elenchi compilati ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497;

c) le dichiarazioni di notevole interesse pubblico notificate ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497;

d) i provvedimenti di riconoscimento delle zone di interesse archeologico emessi ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 431;

d-bis) gli elenchi compilati ovvero integrati ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;

e) le dichiarazioni di notevole interesse pubblico notificate ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;

f) i provvedimenti di riconoscimento delle zone di interesse archeologico emessi ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;

f-bis) i provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431 (Comma 1).

I procedimenti di dichiarazione di notevole interesse pubblico e di riconoscimento delle zone di interesse archeologico in ordine ai quali, alla data di entrata in vigore del presente codice, sia stata formulata la proposta ai sensi dell'articolo 138 restano assoggettati alla disciplina dell'articolo 144 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (Comma 2).

L'esercizio delle funzioni amministrative in materia di paesaggio in Regione Lombardia

Legge Regionale 9 giugno 1997 n. 18
*Riordino delle competenze e semplificazione delle procedure
in materia di tutela dei beni ambientali e dei piani paesistici.
Subdeleghe agli enti locali.*
(Legge abrogata dall'art. 104 della L.R. n. 12/05)

Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12
Legge per il governo del territorio.
Artt. 80-86

Il riparto delle competenze in materia paesistica ai sensi dell'art. 80 della L.R. 12/05

Le competenze in materia paesaggistica sono attribuite dall'art. 80 della L.R. 12/05 a Regione, Province, Parchi regionali, Comunità montane e Comuni, attraverso due criteri:

- un criterio territoriale;
- un criterio per tipologia di opere.

Le funzioni amministrative in materia paesaggistica svolte da Regione, Province, Parchi regionali, Comunità montane e Comuni comprendono:

- il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica;
- i procedimenti sanzionatori e l'irrogazione di sanzioni paesaggistiche;
- l'adozione dei pareri di cui all'art. 32 della l. 47/85 in materia di condono edilizio.

Competenza dei Comuni e dei parchi regionali ex art. 80 L.R. 12/2005 (criterio territoriale)

Le funzioni amministrative per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica e l'irrogazione delle sanzioni di cui, rispettivamente, agli articoli 146, 159, 167 del d.lgs. 42/2004 sono esercitate dai comuni, ad eccezione di quanto previsto dai commi 2, 3, 4 e 5. Spetta, altresì, ai comuni l'espressione del parere di cui all'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie). Comma 1

Nei territori compresi all'interno dei perimetri dei Parchi regionali, le funzioni autorizzative, consultive e sanzionatorie di competenza dei Comuni ai sensi dei commi 1 e 4, sono esercitate dagli enti gestori dei parchi, ad eccezione dei territori assoggettati all'esclusiva disciplina comunale dai piani territoriali di coordinamento dei parchi. Comma 5

Competenza della Regione, delle Province e delle Comunità montane ex art. 80 L.R. 12/2005 (criterio per tipologia di opere)

Spetta alla **Regione** l'esercizio delle predette funzioni amministrative per l'esecuzione di:

a) opere di competenza dello Stato, degli enti ed aziende statali, nonché opere di competenza regionale, ad eccezione di quelle relative agli interventi previsti dall'articolo 27, comma 1, lettere a), b), c), d), ivi compresi gli ampliamenti, ma esclusa la demolizione totale e la ricostruzione, e delle linee elettriche a tensione non superiore a quindicimila volt, che spettano ai comuni competenti per territorio;

b) opere idrauliche realizzate dall'Agenzia Interregionale per il fiume Po (A.I.PO.), nonché quelle relative ai canali indicati nell'allegato A della presente legge, da chiunque realizzate;

c) interventi riguardanti l'attività mineraria e interventi previsti dall'articolo 38 della legge regionale 8 agosto 1998, n. 14 (Nuove norme per la disciplina della coltivazione di sostanze minerali di cava);

(lettera modificata dall'articolo 1, legge reg. n. 5 del 2009)

d) interventi di recupero e smaltimento dei rifiuti di cui all'articolo 17 della l.r. 26/2003. (Comma 2)

(lettera così modificata dal progetto di legge reg. n. 156 approvato il 2 febbraio 2010)

Spetta alla **provincia** competente per territorio l'esercizio delle predette funzioni amministrative per l'esecuzione di:

a) attività estrattiva di cava e di recupero e smaltimento rifiuti ad eccezione di quanto previsto dal comma 2;

(lettera così modificata dal progetto di legge reg. n. 156 approvato il 2 febbraio 2010)

b) opere di sistemazione montana di cui all'articolo 2, lettera d) della legge regionale 12 settembre 1983, n. 70 (Norme sulla realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale);

c) strade di interesse provinciale;

d) interventi da realizzarsi nelle aree di demanio lacuale relativamente ai laghi indicati nell'allegato A della presente legge;

e) interventi di trasformazione del bosco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), ad eccezione di quanto previsto dal comma 3-bis;

(lettera così modificata dalla legge reg. n. 4 del 2008)

e-bis) linee elettriche a tensione superiore a quindicimila e fino a centocinquantamila volt.

(lettera introdotta dalla legge reg. n. 12 del 2006)

e-ter) opere relative alla produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili di cui all'articolo 28, comma 1, lettera e-bis), della legge regionale n. 26 del 2003. (comma 3)

(lettera introdotta dall'articolo 1, legge reg. n. 5 del 2009)

Nei territori compresi all'interno dei perimetri delle **comunità montane**, le funzioni amministrative di cui al comma 1 inerenti interventi di trasformazione del bosco, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), sono esercitate dalle comunità montane. (comma 3 bis)

(comma introdotto dalla legge reg. n. 4 del 2008)

Comma 6 bis dell'art. 80 della L.R. 12/2005

*A far tempo dal **1° gennaio 2010** le funzioni amministrative per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica e l'irrogazione delle sanzioni di cui, rispettivamente, agli articoli 146 e 167 del decreto legislativo n. 42 del 2004, nonché le funzioni amministrative di cui al comma 6, possono essere esercitate solamente dai comuni, dalle province, dagli enti gestori dei parchi e dalle comunità montane per i quali la Regione abbia verificato la sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica ai sensi dell'articolo 159, comma 1, del decreto legislativo n. 42 del 2004.*

Per i comuni per i quali non sia stata verificata la sussistenza dei suddetti requisiti, le funzioni amministrative di cui trattasi sono esercitate dalla provincia competente per territorio ovvero, per i territori compresi all'interno dei perimetri dei parchi regionali, dall'ente gestore del parco. Per le province, gli enti gestori dei parchi e le comunità montane, per i quali non sia stata verificata la sussistenza dei suddetti requisiti, le funzioni amministrative di cui trattasi sono esercitate dalla Regione.

(comma introdotto dall'art. 1 della legge reg. n. 5 del 2009, poi così modificato dal progetto di legge reg. n. 156 approvato il 2 febbraio 2010)

Modifiche al procedimento per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica (artt. 146 e 159 del Codice)

Il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ha subito considerevoli modifiche a seguito dell'entrata in vigore:

- del **D.Lgs. 157 del 2006**;
- del **D.Lgs. 63 del 2008**, entrato in vigore il **24 aprile 2008**;
- della **L. 129 del 2008**, di conversione con modifiche del D.L. 3.6.2008 n. 97, entrata in vigore il **3 agosto 2008**;
- del **D.L. 207 del 2008**, convertito nella L. 14/2009, entrato in vigore il **31 dicembre 2008**, decreto che ha prorogato il termine per il controllo da parte della Regione dell'idoneità degli enti delegati ad esercitare la funzione autorizzatoria dal 31 dicembre 2008 al **30 giugno 2009**, nonché il termine per l'entrata in vigore della procedura di cui all'art. 146 del Codice dal 1° gennaio 2009 al **1° luglio 2009**;
- del **D.L. 78 del 2009**, entrato in vigore il **1° luglio 2009**, convertito nella L. 102 del 2009, decreto che ha ulteriormente prorogato il termine per il controllo da parte della Regione dell'idoneità degli enti delegati ad esercitare la funzione autorizzatoria dal 30 giugno 2009 al **31 dicembre 2009**, nonché il termine per l'entrata in vigore della procedura di cui all'art. 146 del Codice dal 1° luglio 2009 al **1° gennaio 2010**.

Le novità introdotte con la riforma del 2008

Tra le modifiche e le novità introdotte:

- rafforzamento dei principi di adeguatezza e differenziazione cui deve conformarsi la delega delle funzioni autorizzatorie;
- novità in materia di procedimento per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica;
- rafforzamento dei poteri della Soprintendenza;
- altre modifiche, tra cui alcune in materia di impugnazione dell'autorizzazione paesaggistica.

L. 129 del 2008

La l. 129 del 2008:

- ha introdotto una disciplina transitoria applicabile nelle more dell'entrata in vigore della nuova procedura di cui all'art. 146, a seguito del vuoto normativo derivato dall'entrata in vigore del d.lgs. 63/2008;
- ha disciplinato la sorte delle autorizzazioni rilasciate nel periodo compreso tra il 24 aprile del 2008 (data di entrata in vigore del d.lgs. 63/2009) ed il 3 agosto 2008 (data di entrata in vigore della disciplina correttiva introdotta con l. 129) – c.d. vuoto normativo -, stabilendo che *“sono fatti salvi gli atti, anche endoprocedimentali, ed i provvedimenti adottati dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 26 marzo 2008 n. 63, fino alla data di entrata in vigore della presente disposizione, in applicazione dell'articolo 159 del presente Codice, nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 26 marzo 2008 n. 63”* (ovvero art. 159 come modificato dal d.lgs. 157/06);
- ha rimesso in termini le Soprintendenze ai fini dell'esercizio, in via transitoria, del potere di annullamento delle autorizzazioni rilasciate tra il 24 aprile 2008 (data di entrata in vigore del d.lgs. 63/08) ed il 3 agosto 2008 (data di entrata in vigore della l. 129/08), conferendo alle stesse un termine di 30 giorni per l'esercizio di tale potere.

Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del Codice

Il procedimento previsto all'art. 146 del Codice è entrato in vigore il **1° gennaio 2010** ed è applicabile anche ai procedimenti di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica che alla data del 31 dicembre 2009 non si siano ancora conclusi con l'emanazione della relativa autorizzazione.

Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del Codice

Il procedimento è caratterizzato da 3 fasi + una eventuale:

- la prima di competenza dell'ente locale delegato;
- la seconda di competenza della Soprintendenza;
- la terza nuovamente di competenza dell'ente locale delegato;
- e una fase eventuale caratterizzata dalla possibilità per l'ente competente al rilascio dell'autorizzazione di indire una conferenza di servizi in caso di inerzia della Soprintendenza al rilascio del parere.

I poteri della Soprintendenza nel procedimento di cui all'art. 146 del Codice

Art. 146 ante riforma del 2008 e post riforma del 2006:

La Soprintendenza avrebbe dovuto esercitare un potere estrinsecantesi in un parere preventivo e obbligatorio:

- vincolante fino all'approvazione del piano paesaggistico e all'avvenuto adeguamento ad esso degli strumenti urbanistici comunali;
- non vincolante dopo l'approvazione del piano paesaggistico e l'avvenuto adeguamento ad esso degli strumenti urbanistici comunali, anche in caso di delega delle funzioni ad enti sovracomunali;
- comunque e sempre vincolante, anche dopo l'approvazione del piano paesaggistico e l'avvenuto adeguamento ad esso degli strumenti urbanistici comunali, in caso di delega delle funzioni ai comuni.

Art. 146 post riforma del 2008:

La Soprintendenza esercita un potere estrinsecantesi in un parere preventivo e obbligatorio:

- sicuramente vincolante fino all'approvazione del piano paesaggistico ed al successivo adeguamento degli strumenti urbanistici comunali;
- non vincolante *“all'esito dell'approvazione delle prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici tutelati”, nonché “della positiva verifica da parte del Ministero su richiesta della Regione interessata dell'avvenuto adeguamento degli strumenti urbanistici”*.

I poteri della Soprintendenza nel procedimento di cui all'art. 159 del Codice

La Soprintendenza, nel corso del regime transitorio (**terminato il 31 dicembre 2009**), esercitava un potere successivo estrinsecantesi nell'annullamento dell'autorizzazione paesaggistica rilasciata dall'amministrazione competente (Regione o ente locale delegato).

I principi di adeguatezza e differenziazione cui deve conformarsi la delega delle funzioni paesaggistiche

Entro il **31 dicembre 2009** le Regioni hanno verificato la sussistenza nei soggetti delegati dei requisiti di:

- organizzazione;
- competenza tecnico-scientifica stabiliti dal nuovo art. 146 comma 6 del Codice.

Tali requisiti consistono in particolare nella distinzione tra l'esercizio della funzione urbanistico-edilizia e l'esercizio della funzione paesaggistica.

Il mancato adempimento da parte della Regione della detta verifica determina la **decadenza delle deleghe in essere alla data del 31 dicembre 2009.**

Per i Comuni per i quali non sia stata verificata la sussistenza dei suddetti requisiti di adeguatezza e differenziazione cui deve conformarsi la delega delle funzioni, le funzioni amministrative in materia paesaggistica sono esercitate dalla Provincia competente per territorio ovvero, per i territori compresi all'interno dei perimetri dei parchi regionali, dall'ente gestore del parco.

Per le Province, gli enti gestori dei parchi e le comunità montane, per i quali non sia stata verificata la sussistenza dei suddetti requisiti, le funzioni amministrative in materia paesaggistica sono esercitate dalla Regione. (Art. 80 comma 6 bis L.R. 12/05).

D.G.R. n. 8/7977 del 6 agosto 2008

Determinazioni in merito alla verifica della sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica per l'esercizio delle funzioni paesaggistiche

(come modificata dalla D.G.R. n. 8/8139 del 1° ottobre 2008 e dalla D.G.R. n. 8/8952 dell'11 febbraio 2009)

La Regione Lombardia, ai fini della verifica dell'idoneità all'esercizio della funzione paesistica da parte degli enti delegati, ha disposto che l'ente locale delegato debba:

- **Costituire la Commissione per il paesaggio (anche in forma consorziata): tale costituzione è un obbligo e costituisce presupposto ai fini del legittimo esercizio delle funzioni paesaggistiche attribuite all'ente delegato;**
- **individuare la struttura tecnica o la specifica professionalità cui attribuire la responsabilità dell'istruttoria sulla richiesta di autorizzazione.**

I requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica sussistono pertanto solo ove gli enti delegati abbiano nominato la Commissione per il paesaggio, ai sensi dell'art. 81 della L.R. 12/05, ed abbiano individuato la struttura tecnica o la specifica professionalità responsabile dell'istruttoria sulle domande di autorizzazione paesaggistica.